CAMERA DEI DEPUTATI N. 2682-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Ai sensi dell'articolo 79, comma 6 del regolamento)

Presentata alla Presidenza il 16 ottobre 1995

(Relatore: **LOVISONI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 13 giugno 1995 (v. stampato Senato n. 806)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(MARTINO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO

(DINI)

CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(MASTELLA)

E CON IL MINISTRO DELLA SANITÀ

(COSTA)

—

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 14 giugno 1995

—

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per la modifica della Convenzione in materia di sicurezza sociale del 10 luglio 1974, fatto a Roma il 21 dicembre 1991

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 2682 con l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma, del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 806), che viene allegata.

LOVISONI, *Relatore.*

ALLEGATO.

L'Accordo firmato a Roma fra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino il 21 dicembre 1991 per la modifica della vigente Convenzione bilaterale di sicurezza sociale del 10 luglio 1974, ha recepito, dopo un lungo negoziato fra le Parti, gli aggiustamenti e le integrazioni resisi indispensabili sia a seguito delle modifiche intercorse anche di recente nelle rispettive legislazioni nazionali in materia previdenziale, sia in considerazione dell'evoluzione registratasi nella normativa internazionale in materia di sicurezza sociale.

Sulla base delle modifiche alla Convenzione del 1974 concordate fra le Parti, il nuovo Accordo si configura da un lato come un mezzo atto ad assicurare una più aggiornata tutela nei confronti dei connazionali che risiedono e lavorano nella Repubblica di San Marino e dall'altro come un significativo strumento di collaborazione bilaterale rispondente alla attuale crescente interrelazione, anche nel settore sociale, fra i due Paesi.

Con particolare riguardo alle disposizioni in esso contenute si osserva che l'articolo 1 dell'Accordo modifica l'articolo 1 della Convenzione italo-sammarinese del 1974 prevedendo, fra le Autorità competenti ai sensi della Convenzione medesima, anche i Ministeri della sanità dei due Paesi. Il paragrafo 2) del medesimo articolo estende inoltre la portata del termine « lavoratori » ricomprendendo nella sfera di applicazione della Convenzione tutte le categorie assoggettate alle legislazioni di cui all'articolo 2 della Convenzione stessa.

L'articolo 2 chiarisce l'applicabilità della suddetta Convenzione alla legislazione concernente l'assistenza sanitaria, ivi comprese le relative prestazioni economiche. Il paragrafo 2) dello stesso articolo recepisce il principio della estensione della Convenzione del 1974 anche a quelle categorie di lavoratori indipendenti che vengono indicate nell'apposito Allegato alla Convenzione medesima.

L'articolo 3, che modifica l'articolo 3 della Convenzione del 1974, specifica espressamente la portata applicativa della Convenzione stessa alle persone, anziché solamente ai lavoratori, assoggettabili alle legislazioni indicate dall'articolo 2 della Convenzione. Il medesimo articolo prevede inoltre l'applicazione delle disposizioni concernenti le prestazioni in natura di carattere sanitario anche nei confronti delle categorie indicate nell'articolo 3 paragrafo 3) della Convenzione del 1974.

L'articolo 4 integra la disposizione concernente il cumulo dei periodi assicurativi, di cui all'articolo 5 della Convenzione del 1974, ponendo la condizione che i periodi medesimi non vengano a sovrapporsi e che possa essere fatta valere dagli interessati, in conformità con quanto attualmente previsto dalla legislazione nazionale, una anzianità contributiva nell'assicurazione obbligatoria di almeno un anno.

L'articolo 5 dell'Accordo estende da sei a trentasei mesi il periodo previsto dall'articolo 8 della Convenzione al fine di consentire ai lavoratori al seguito di imprese di uno Stato contraente distaccati nell'altro Stato contraente, di rimanere assoggettati alla legislazione del Paese di invio per un periodo più lungo.

L'articolo 6 integra quanto disposto dall'articolo 11 della Convenzione relativo alla totalizzazione dei periodi assicurativi ponendo la condizione che i predetti periodi non vengano a sovrapporsi.

L'articolo 7 specifica, al paragrafo 1), la portata dell'articolo 13 della Convenzione — relativo alle prestazioni dell'assicurazione malattia nei confronti di coloro che risiedono o soggiornano nello Stato contraente diverso da quello competente — alle persone anziché ai lavoratori. Il paragrafo 2) dello stesso articolo prevede la conclusione di intese di carattere amministrativo e di durata biennale fra le competenti autorità delle due Parti al fine di individuare i casi in cui le prestazioni sanitarie presso strutture pubbliche o private convenzionate di uno Stato contraente sono erogabili nell'altro Stato contraente senza la preventiva autorizzazione da parte della istituzione competente. Al riguardo l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica individua le modalità del preventivo concerto interministeriale fra le amministrazioni italiane interessate.

L'articolo 8 dell'Accordo integra l'articolo 19 della Convenzione relativo alla totalizzazione dei periodi assicurativi agli effetti delle prestazioni vecchiaia, invalidità e superstiti consentendo, qualora i periodi maturati nei due Stati contraenti non siano a tal fine sufficienti, di prendere in considerazione, al fine di aprire il diritto alle predette prestazioni, anche i periodi assicurativi compiuti presso Stati terzi che siano legati ad entrambe le Parti contraenti da distinti Accordi di sicurezza sociale. Il paragrafo 4) dello stesso articolo 8 stabilisce, alla lettera *a)*, che qualora in uno Stato contraente i periodi assicurativi compiuti in base alla legislazione nazionale di tale Stato non raggiungono un anno e qualora nessun diritto a prestazione sia acquisito in virtù della legislazione stessa, l'istituzione competente di questo Stato non è tenuta ad erogare prestazioni. Alla lettera *b)* dello stesso paragrafo viene previsto che i suddetti periodi che non danno diritto a prestazioni in uno Stato siano presi in considerazione dall'istituzione competente dell'altro Stato sia ai fini del raggiungimento del diritto a pensione, sia ai fini della determinazione della misura delle prestazioni, beninteso qualora in quest'ultimo Stato siano stati compiuti periodi assicurativi superiori ad un anno.

Gli articoli 9 e 10 dell'Accordo in questione sopprimono rispettivamente il paragrafo 2) dell'articolo 21 ed il paragrafo 4) dell'articolo 23 della Convenzione del 1974.

L'articolo 11 prevede l'impegno all'adozione, da parte delle competenti autorità ai sensi dell'Accordo, delle misure necessarie ad assicurare l'attuazione dell'Accordo medesimo specificando la necessità di integrare e modificare al riguardo l'Accordo amministrativo italo-sammarinese di cui all'articolo 44 della Convenzione.

L'articolo 12, infine, individua il momento dell'entrata in vigore dell'Accordo medesimo al primo giorno del mese successivo a quello in cui verranno scambiati fra le Parti i rispettivi strumenti di ratifica.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per la modifica della Convenzione in materia di sicurezza sociale del 10 luglio 1974, fatto a Roma il 21 dicembre 1991.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. Alle intese amministrative di cui all'articolo 13 della Convenzione del 1974, come modificato dall'articolo 7 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, provvede il Ministero della sanità, sentiti i Ministeri degli affari esteri e del tesoro.

ART. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 640 milioni per l'anno 1995 e in lire 950 milioni a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.